Legge ordinaria del Parlamento n° **283** del **30/04/1962**
Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Doc. **262A0283.900** di Origine **Nazionale**
e pubblicato/a su : **Gazzetta Ufficiale Italiana** n° **139** del **04/06/1962**

riguardante :
SOSTANZE ALIMENTARI
Disposizioni generali
Alimenti, bevande: igiene, vigilanza sanitaria, metodi di analisi

SOMMARIO

NOTE

TESTO

Art. 1. Art. 9. Art. 17.
Art. 2. Art. 10. Art. 18.
Art. 3. Art. 11. Art. 19.
Art. 4. Art. 12. Art. 20.
Art. 5. Art. 13. Art. 21.
Art. 6. Art. 14. Art. 22.
Art. 7. Art. 15. Art. 23.
Art. 8. Art. 16.

NOTE

Per quanto riguarda il regolamento di esecuzione della presente legge, si v. il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

***** Si veda l'art. 113 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 "*Modifiche al sistema penale*" che al 3° capoverso così dispone:
"*Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre*".

- Art. 1, comma 5: la Corte costituzionale, con sentenza n. 149 del 27 novembre - 3 dicembre 1969 (G. U. 10 dicembre 1969, n. 311) ha dichiarato la sua illegittimità, nella parte in cui esclude, per la revisione delle analisi, l'applicazione degli artt. 390, 304-bis, ter e quater del Codice di procedura penale, all'epoca vigente.
- Art. 1, comma 2: la Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre- 10 ottobre 1990, n. 434 (G. U. 17 ottobre 1990, n. 41 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che - nei casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili - il laboratorio provinciale di igiene e profilassi, o altro laboratorio a ciò autorizzato avvisi le persone interessate dell'inizio delle operazioni, in modo da poter consentire a queste di presenziare alla esecuzione delle operazioni stesse, con la eventuale assistenza di un consulente tecnico.
- Art. 1, comma 3: con sentenza 10-17 novembre 1971, n. 179 (G. U. 24 novembre 1971, n. 297) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della presente legge, limitatamente alla parte in cui esclude l'obbligo della comunicazione dell'esito dell'analisi a quei soggetti, i quali risultino indiziati di reato, in base agli atti di polizia giudiziaria già compiuti.
- Art. 1, comma 5: la Corte costituzionale, con sentenza n. 149 del 27 novembre - 3 dicembre 1969 (G. U. 10 dicembre 1969, n. 311) ha dichiarato la sua illegittimità, nella parte in cui esclude, per la revisione delle analisi, l'applicazione degli artt. 390, 304-bis, ter e quater del Codice di procedura penale allora vigente.

- Art. 1, comma ultimo: il comma è stato così sostituito dall'art. 1, L. 26 febbraio 1963, n. 441.("*Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750")*

- Art. 2, comma ultimo: il comma è stato così sostituito dall'art. 2, L. 26 febbraio 1963, n. 441.
- Art. 4, primo comma: comma così modificato dall'art. 7 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 155
- Art. 5, comma 1, lett. c) i limiti di cui alla presente lettera sono stati fissati con la O.M. 11 ottobre 1978 (G.U. 13 dicembre 1978, n. 346), modificata dalle seguenti Ordinanze Ministeriali: 10 ottobre 1985 (G. U. 16 ottobre 1985, n. 244), 13 dicembre 1978 (G. U. 18 dicembre 1978, n. 351) e 14 ottobre 1986 (G. U. 17 ottobre 1986, n. 242) e 30 dicembre 1986 (G. U. 7 gennaio 1987, n. 4). -Art. 5: cfr. pure l'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689.
- Art. 5, comma 1, lett. e): la lettera è stata soppressa dall'art. 3, L. 26 febbraio 1963, n. 441.
- Art. 5, comma 1, lett. f): la lettera è stata soppressa dall'art. 57, comma 2, L. 19 febbraio 1992, n. 142.

- Art. 6: l'articolo è stato così sostituito dall'art. 4, L. 26 febbraio 1963, n. 441. Vedi, anche, il D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 e il D.M. 31 agosto 1979. Cfr. pure l'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689.

- Art. 6, comma 2: ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 514 del 19 novembre 1997, " *dalla data di entrata in vigore del presente regolamento....[60 giorni dalla sua pubblicazione], è* ***abrogato*** *il comma 2 del presente articolo"*.

- art. 6: cfr. D.M. 31 agosto 1979.

- Art. 8: trattasi di disposizione abrogata per effetto del D.P.R. 18 maggio 1982, n.322, a sua volta abrogato, dal D.lgs 27 gennaio 1992, n.109
  Si segnala, che la materia "dell'etichettatura dei prodotti alimentari" resta attualmente disciplinata, in via generale, da quest'ultima normativa.
  Relativamente alle sanzioni, vedi, pure, l'art. 38 della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

- Art. 9, comma ultimo: il comma è stato così sostituito dall'art. 6, L. 26 febbraio 1963, n. 441. Cfr. anche l'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689.

- Art. 10, comma 1: si veda il D.M. 22 dicembre 1967. Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 7, L. 20 febbraio 1963, n. 441, e dall'art. 57, L. 19 febbraio 1992, n. 142.

- Art. 11: le disposizioni del presente articolo sono sostituite dall'art.1 del D.P.R 23 agosto 1982, n.777, (D.P.R a sua volta modificato dal D.lgs 25 gennaio 1992, n.108) che così sancisce:" *le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle contenute all'art. 11, L. 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 8, L. 26 febbraio 1963, n. 441, limitatamente alla parte riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari*".

- Art. 11: il decreto di cui nel presente articolo è stato emanato dal Ministro della sanità in data 19 gennaio 1963.
- Art. 11, comma ultimo: il comma è stato così sostituito dall'art. 8, L. 26 febbraio 1963, n. 441. Cfr., adesso, l'art. 1, D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777.
- Art. 12, comma ultimo:il comma è stato così sostituito dall'art. 9, L. 26 febbraio 1963, n. 441.

- Art. 13: il presente articolo deve ritenersi superato dal D. Legs. 27 gennaio 1992, n. 109 ("Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE , concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari"), in particolare dagli artt. 2 (art. questo, fra l'altro, modificato dall'art. 16 del D. Legs. 16 febbraio 1993, n. 77) e 29 del predetto D. Legs.

- Art. 14:vedi pure l'art. 21, L. 24 novembre 1981, n. 689.

- Art. 14, comma 1: comma così modificato dall'art. 32, comma 10 della L. 27 dicembre 1997, n.449 ("*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*")

- Art. 15: v. pure l'art. 14 della L. 26 febbraio 1963, n. 441.
- Art. 15: vedi art. 4 D.L. 18 giugno 1986, n.282.
- Art. 15, comma 1: il comma è stato così sostituito dall' art. 11, L. 26 febbraio 1963, n. 441.

- Art. 22, comma 1: il decreto è stato emanato dal Ministro della sanità in data 19 gennaio 1963.Il presente comma è stato, inoltre, così modificato dall' art. 12, L. 26 febbraio 1963, n. 441.

- Art. 23: cfr. il D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 e il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

- Art. 23, comma 2: il presente comma è stato così soppresso dall'art. 32 della L. 1354/1962.

- Art. 23, comma 3: il presente comma è stato così soppresso dall'art. 28 della L. 26 febbraio 1963, n. 441.

TESTO

Art. 1.
Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione.
Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori, all'uopo autorizzati.
Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all'autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali.
Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento, effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.
Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denuncie all'Autorità giudiziaria.
Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le denuncie all'Autorità giudiziaria.

Art. 2.
L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria.
Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti.
I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000[(vedi nota *)]

Art. 3.
Le ispezioni ed i prelievi di campioni, di cui all'art. 1, sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'autorità sanitaria provinciale o comunale.
Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Art. 4.
Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'art. 3, i campioni di tali sostanze, materiali e oggetti, da prelevarsi nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a 100.000, salvo l'esecuzione coattiva del prelievo.
[(vedi nota *)]

Art. 5.
E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
e) [...].
f) [....].
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

Art. 6.
La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari.
[Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, anche se disciplinati da leggi speciali:
a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari;
b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari.]
Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 20.000.000. Il massimo dell'ammenda è di 30.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera h) dell'articolo 5 ed a) del presente articolo.
In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli .articoli 163 e 175 del Codice penale.[(vedi nota *)]
Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel .terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale.

Art. 7.
Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi

compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito.

Art. 8.

[I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi, l'indicazione a carattere leggibili ed indelebili, della denominazione del prodotto, nonché la indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, e la indicazione della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, con la elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 23, ed infine il quantitativo netto in peso o volume.

Il regolamento determinerà altresì l'elenco dei prodotti alimentari o delle bevande confezionati per i quali, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, dovrà essere riportata anche la data di confezionamento secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento stesso.

I prodotti alimentari o le bevande venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 23.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.[(vedi nota *)]]

Art. 9.

Le sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.000.[(vedi nota *)]

Art. 10.

Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva con proprio decreto l'elenco delle materie coloranti che possono essere impiegate nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari, nonché degli oggetti d'uso personale e domestico, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le modalità d'uso.

Il Ministro per la sanità provvederà nello stesso modo ai successivi periodici necessari aggiornamenti.

Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse, nonché oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.[(vedi nota *)]

Art. 11.

E' vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:

a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;

b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;

c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'l per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;

d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purché le aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilità da parte della lega saldante;

e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale:

f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano cedere sapori od odori che modifichino sfavorevolmente le proprietà organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari.

Per le sostanze che possono essere cedute dall'imballaggio al prodotto alimentare, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge le eventuali condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati.

Le predette disposizioni si applicano altresì ai recipienti, utensili ed apparecchi che possano venire a contatto diretto con le sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonché ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d'uso personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000.[(vedi nota *)]

Art. 12.
E' vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge.
I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente articolo 6.

Art. 13.
E' vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.[(vedi nota *)]
Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande.

Art. 14.
Il personale addetto alla presentazione, produzione, manipolazione e vendite di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali.
E' vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.
I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire 20.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con l'ammenda fino a lire 50.000.[(vedi nota *)].
Quest'ultima ammenda si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.

Art. 15.
Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono dare pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento.
Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale è ammesso il ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni.

Art. 16.
L'autorità sanitaria, quando accerti la nocività di sostanze di qualsiasi natura destinate all'alimentazione, ne ordina il sequestro e la distruzione, a meno che non ritenga di consentirne l'utilizzazione per scopi diversi dall'alimentazione umana.

Art. 17.
I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti speciali sono puniti con l'ammenda fino a lire 500.000.[(vedi nota *)]

Art. 18.
Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9, 10, 11, 12 e 17 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.

Art. 19.
Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.

Art. 20.
Sono abrogati gli .articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché qualsiasi altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 21.
La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della sanità: a tale scopo è costituita, presso il Ministero della sanità una Commissione permanente, di cui fanno parte:
a) un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
c) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
d) un rappresentante del Ministero delle finanze;
e) tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;
f) un direttore di sezione chimica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;
g) un direttore di sezione medico-micrografica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;
h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle dogane;
i) un direttore di istituto di chimica agraria.
Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni.
La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame.

Art. 22.
Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà, con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.
Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti.

Art. 23.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[Le disposizioni della presente legge in materia di additivi chimici, compresi i coloranti, entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione dei decreti di cui ai precedenti articoli 10 e 22].
[È concesso il termine massimo di diciotto mesi dalla data della predetta pubblicazione per lo smaltimento dei prodotti alimentari disciplinati dall'art. 8 della legge non confezionati con le norme prescritte].
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.